

# Articolo7

Numero IO, Novembre 2013

Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 5 numero 2, Novembre 2013 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



## In questo numero:

- Metti una sera a teatro... "L'illogica allegria" 2
- Ancora un'occasione mancata per riflettere seriamente sul tema della tortura 3
- Persone... prima che "vucumprà" 4
- I possibili rimedi per adeguare il nostro sistema carceri ai livelli umani richiesti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 5
- Detenuti-attori a Sala Consilina 8
- Il passaggio tra il prima e il dopo 10
- Ricette al fresco 13
- La sentenza Vinter e Co. Vs Regno Unito 14
- L'orto di casa 15
- Il decreto Svuota Carceri 16
- Belpietro contro Italia: la Corte Europea si pronuncia 18
- L'altro diritto presenta 19

Flash di questa numero

**RICETTE al fresco**  
Gli 85 modi per cucinare nel carcere di Pisa

**TORTURA**  
Dibattito sull'introduzione del reato  
Presentazione del libro: **La tortura in Italia**

Parteciperanno:  
Gonnella, Presidente dell'associazione Antigone e tortura in Italia  
Altro Diritto, Prof. Ordinario di



**"L'illogica allegria"**  
A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber  
Serata di beneficenza a favore dei detenuti del carcere Don Bosco

**...Dal buio alla luce...**  
Seconda edizione  
Laboratorio teatrale dedicato agli ospiti della Casa Circondariale di Sala Consilina

**"Guarda... e la Luna"**  
Ispirato da racconti e...



## Metti una sera a teatro... "L'illogica allegria"

Il 23 ottobre u.s. si è tenuto presso il Teatro Verdi di Pisa lo spettacolo "L'illogica allegria", per la regia di Sergio Staino e Alice Guadagni, il cui incasso di circa 21mila euro è stato interamente devoluto a favore dei detenuti della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.

Lo spettacolo è durato più di due, durante le quali Claudio Bisio ha magistralmente condotto la serata alla quale hanno partecipato oltre 750 spettatori. Sul palco del Verdi si sono alternati Roberto Vecchioni,

Gianmaria Testa, Adriano Sofri, Bobo Rondelli, I Gatti Mezzi e altri ancora. Accanto a questi, hanno recitato anche alcuni detenuti che hanno chiuso lo spettacolo con la performance "Libertà, libertà, libertà". Nel finale, Bisio ha letto la lettera inviata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio a pochi giorni dal messaggio alle Camere sul tema del carcere, al Sindaco di Pisa Marco Filippeschi. Di seguito, riportiamo integralmente il testo della lettera:

Caro Sindaco,

*La ringrazio per avermi informato dell'iniziativa – promossa dal Comune di Pisa e dalla Casa Circondariale "Don Bosco" e dalle associazioni di volontariato penitenziario – di devolvere ai detenuti del locale istituto l'incasso di uno spettacolo teatrale che si terrà presso il prestigioso teatro Verdi per la regia di Sergio Staino.*

*Al riguardo, le esprimo il mio più vivo apprezzamento per la sensibilità con cui la comunità da lei rappresentata promuove forme di solidarietà ai reclusi, le cui già difficili condizioni di vita sono aggravate dal problema del sovraffollamento, ed occasioni di riflessione sulla situazione delle carceri.*

*Alla dolorosa tematica della realtà carceraria ho prestato da sempre attenzione e ho colto ogni occasione per sollecitarne il superamento nella consapevolezza della fondamentale importanza che, nell'ordinamento costituzionale, assumono le questioni della dignità delle persone e della gestione della pena.*

*Sono certo che l'iniziativa costituirà una importante occasione per riflettere sulle ragioni giuridiche, politiche ed etiche – espresse nel mio recente messaggio al Parlamento – che impongono una modifica radicale delle attuali condizioni detentive.*

*In questo spirito, rivolgo a lei e a tutti i partecipanti all'iniziativa i saluti più cordiali e gli auguri più sentiti per la futura istituzione di una giornata annuale di incontro sul tema del carcere*

Giorgio Napolitano



Marta Campagna e Cristian Lorenzini

## Ancora un'occasione mancata per riflettere seriamente sul tema della tortura

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (in inglese, *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) è uno strumento internazionale sottoscritto in difesa dei diritti umani.

Detta Convenzione prevede una serie di obblighi per gli Stati aderenti che si sono impegnati al rispetto di regole minime e basilari per consentire l'esecuzione delle pene secondo modalità non inumane e degradanti e scongiurare il ricorso a strumenti espressione di crudeltà verso le persone.

Per esempio, la Convenzione autorizza ispettori dell'ONU e osservatori dei singoli Stati ad effettuare visite a sorpresa negli istituti di pena al fine di verificare l'effettivo rispetto dei diritti dei detenuti e riconosce il diritto di asilo a tutte le persone che in caso di rimpatrio nel loro Paese di origine potrebbero essere soggetti a qualsivoglia forma di tortura e persecuzione.

Tra i vari comitati dei Diritti Umani, il Comitato contro la Tortura appare uno tra i più efficaci ed incisivi, eppure può esercitare il suo potere di controllo e prevenzione soltanto se uno Stato contraente ha dichiarato espressamente di accettare l'esercizio dei controlli nel suo territorio.

Approvata dall'Assemblea dell'ONU a New York il 10 Dicembre 1984, la Convenzione è entrata in vigore il 26 Giugno 1987; per tale ragione il 26 giugno è la giornata internazionale di sostegno alle vittime della tortura.

Nonostante i numerosi solleciti mossi anche a livello internazionale, sebbene l'Italia abbia sottoscritto la citata Convenzione ed alcuni disegni di legge siano stati addirittura approvati in una delle due Camere, il nostro Parlamento non ha ancora emanato la legge di ratifica e quindi la Convenzione non può considerarsi operante nel nostro Paese.

A questo colpevole ritardo si aggiunge la mancata introduzione del reato di tortura nel nostro Codice Penale, reato presente invece in nu-

merose legislazioni dei più evoluti Paesi del mondo, sebbene tutte le forze politiche si dichiarino di fatto favorevoli all'introduzione del reato di tortura

Anche quest'anno il 26 Giugno si è celebrata la giornata internazionale contro la tortura.

Ancora una volta, questa ricorrenza è stata l'occasione per notare che, malgrado i proclami e le lotte di talune forze politiche, malgrado le condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Italia, non è ancora stato fatto abbastanza per contrastare questo crimine.

Viene dunque da domandarsi dove stia il problema, quali siano gli ostacoli insormontabili che ad oltre sessant'anni dall'emanazione della Convenzione contro la tortura impediscono al nostro Paese di adeguare la propria legislazione ai canoni che le norme internazionali ed il comune sentire imporrebbero.

Appena un anno fa la Commissione Giustizia del Senato stava esaminando l'ennesimo disegno di legge che prevedeva l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento e che, secondo le dichiarazioni rilasciate durante i lavori parlamentari, parevano finalmente ad un passo dalla soluzione.

A distanza di un anno, intervenuta la nota sentenza Torregiani, che ha condannato l'Italia per il trattamento inumano destinato ai detenuti, e trascorsa un'altra giornata internazionale di sostegno alle vittime della tortura, il cammino per l'introduzione di una normativa in tema di tortura appare ancora lungo ed incerto. L'Italia ha tempo fino al Maggio del 2014 per istituire un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura ed introdurre adeguati strumenti di prevenzione e repressione per combattere la tortura, i trattamenti e le pene crudeli, inumani o degradanti.

Per tali ragioni, alla ripresa delle attività dell'associazione, l'Altro Diritto Pisa si appresta ad organizzare un incontro sul tema aperto agli studenti dell'Ateneo.



L'appuntamento è per il giorno 20 Novembre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il Polo Piagge.

Interverranno Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone ed autore del libro "La tortura in Italia"; Emilio Santoro, docente di filosofia del diritto presso l'Università di Firenze e fondatore di l'Altro diritto ONLUS, centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza; il Prof. Giovannangelo De Francesco, docente di diritto penale dell'Università di Pisa; Fabio Prestopino, Direttore della Casa Circondariale di Pisa.

Per chi non la conoscesse, Antigone, associazione "per i diritti e le garanzie nel sistema penale", è un'associazione nata alla fine degli anni Ottanta cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.

In particolare, da anni Antigone promuove elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione.

Ancora, Antigone raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria del nostro Paese, anche attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione, oltre ad occuparsi della predisposizione di proposte di legge in tema di diritto penitenziario.

In occasione del convegno sarà presentato anche il libro "La tortura in Italia" di Patrizio Gonnella.

Valentina Ventura



## Persone... prima che "vucumpra"

"Vucumprà" è un termine entrato in voga nei primi anni '90 per indicare, generalmente in senso dispregiativo, i venditori ambulanti di origine napoletana.

La parola vuole imitare la pronuncia distorta da parte degli extracomunitari immigrati con scarsa padronanza dell'italiano della frase "vuoi comprare?".

Questa è la definizione che si può leggere semplicemente da Wikipedia digitando la parola "vucumprà", ma in quanti altri modi li chiamiamo?

Marocchini (e non nel senso di abitanti del Marocco, basta che abbiano la pelle scura), "neri" o peggio ancora a volte si sente ancora la parola "negri"... ma cosa sappiamo di loro?

Chi c'è dietro quei banchetti allestiti ai bordi della strada o magari fuori da un supermercato? O sotto quei sacconi stracolmi di mercanzia che vediamo soprattutto d'estate andare avanti e indietro per la spiaggia?

Sì perché, non è per essere pessimista, ma l'estate, mentre siamo sulla spiaggia, belli sdraiati a prendere il sole, quando abbiamo quasi preso il sonno e siamo svegliati da un "tutto bello niente caro!" apriamo a mala pena un occhio e più che persone vediamo sacchi e mercanzia e ci limitiamo a dire "no (grazie)".

Decido di intervistarne uno, ma non uno a caso, il signore che sta sempre davanti al supermercato del mio paese e che ogni volta che lo vedo mi sorride e mi dice "buongiorno signorina".

Quando arrivo sul posto però trovo il suo "sostituto" ... all'inizio è un po' titubante, ma poi, quando gli è chiaro il mio scopo, comincia a parlare e a volte lo fa anche senza che io gli ponga domande.

Come si chiama? *Ndiye* (e mi fa uno spelling in italiano perfetto: N di Napoli, D di Domodossola, ...).

Quanti anni ha? *Trentotto*.

Da quanto tempo è in Italia? *27 anni circa*.

Cosa l'ha spinto a venire in Italia? *Cercavo lavoro, ma ora non ce n'è neanche qui...*

Mi spiega che ha girato un po' per tutta Italia, dal nord al sud, per sette anni ha lavorato in fabbrica a Brescia, poi il lavoro è cominciato a scemare ed ha cominciato a lavorare come venditore ambulante.

Come sono gli italiani secondo lei? Qui sorride e agita la mano proprio come quando si intende dire "così così", allora cambio domanda e vado più sul diretto.

Gli italiani sono razzisti? *"No non sono razzisti, gli italiani non sono razzisti, non sono cattivi solo che ..."* capisco l'imbarazzo di fronte a me, ma lo invito ad essere sincero ... e lui: *"non sono razzisti ma non capiscono"*.

Non per imboccarlo la risposta, ma cerco di definire gli italiani per come li vede lui e gli suggerisco un "non razzisti, ma ignoranti" e un "non cattivi, ma non capiscono"... A queste definizioni spalanca gli occhi con l'approvazione propria di chi cerca invano la parola giusta e di colpo la trova: *"esatto!"* mi dice.

Mi fa un esempio di "ignoranza" in

cui le è capitato di imbattersi? *Beh quando gli italiani ti vedono guardano subito al colore della pelle, magari pensano ah quello è nero, quello è*

*matto, ... ad esempio un mio amico si è fidanzato con una ragazza bianca e quando sono in giro la gente li guarda come dire "ah un nero con un bianco!", un signore addirittura stava guidando e per girarsi a guardare loro è andato a sbattere con la macchina sul marciapiede! I giovani che studiano capiscono, sanno com'è il mondo fuori, ma tante altre persone sono chiuse con la mente, pensano subito male.*

In effetti mi accorgo che mentre sto parlando con lui diverse persone (adulte) che stanno andando a fare la spesa o che stanno uscendo ci guardano con un'aria davvero stranita e mi rendo conto che mi è capitato un sacco di volte di fermarmi a chiacchierare fuori da un negozio con un'altra persona ... però in effetti era bianca!!

Ed invece ad un certo punto arriva una ragazzina che avrà più o meno quattordici anni, con la bicicletta in mano e sorridendogli gli dice: "mi tieni la bicicletta per favore?". E lui altrettanto semplicemente le dice "sì si appoggia pure lì" e lei entra a fare la spesa.

Cosa ti manca di più del tuo paese? Hai figli? *Beh mi manca tutto del mio paese, laggiù ho tutta la mia famiglia, ho tre figli ...* la sua espressione cambia ... Da quanto tempo non li vedi? *Due anni. Il problema è che ora non c'è più lavoro, non ce n'è neanche per gli italiani! E finché non ho soldi non posso tornare nel mio paese, una parte dei soldi la mando in Senegal per loro (i figli).*

Quando gli chiedo del permesso di soggiorno mi dà l'impressione di essere infastidito, come se mi stessi intromettendo senza titolo nella sua vita privata, mi fa solo un breve cenno al fatto di essere regolare e di aver ottenuto il permesso di soggiorno attraverso un regolare contratto di lavoro, ma niente di più.

Capisco quindi che è il momento di andarmene e lasciarlo al suo lavoro, nel frattempo infatti alcuni clienti si sono soffermati al suo banchetto, ma non so se perché più incuriositi dal sentire il contenuto della nostra conversazione ("tra una bianca e un





nero!") o dalla merce esposta.

Questo è solo un caso con cui mi capitato di venire in contatto direttamente e per la verità mi appare come un caso di integrazione in qualche modo abbastanza ben riuscita perché anche se continua, come dice lui, ad esserci diffidenza e pregiudizio tra le gente, tutti quelli con cui mi è capitato di confrontarmi parlano bene di questi signori (il "principale" e il "sostituto") molto educati e mai invadenti.

Sono sicura in ogni caso che ci siano molti altri casi, apparentemente simili a questo, ma in realtà ognuno diverso dall'altro.

Mi viene in mente a questo proposito che quest'estate in vacanza (in Italia) mi è capitato di passare attraverso campi, immensi, interminabili di piantagioni di pomodori e a lavorarci chi c'era? Persone dalla pelle scura. Ovunque. E le ho viste lavorare la mattina, la sera, sotto il sole e sotto la pioggia.

Lascio a chi legge qualunque considerazione in merito a retribuzione, regolarità e rispetto dei diritti dei lavoratori.

Magari quando ci cuciniamo un bel piatto di spaghetti al pomodoro con del pomodoro in scatola, mentre ce lo gustiamo, pensiamo a chi ce lo ha fatto arrivare in tavola!

Irene Riccetti

## I possibili rimedi per adeguare il nostro sistema carceri ai livelli umani richiesti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche a seguito dell'impugnazione alla Grande Chambre da parte dello stato italiano della sentenza Torregiani, ha riconfermato l'esito della precedente sentenza affermando che: «Lo Stato italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui questa sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU, mettere in atto una serie di misure effettive ed efficaci per risolvere la questione del sovraffollamento carcerario, nel pieno rispetto di tutti i diritti umani fondamentali come sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; in attesa dell'adozione di tali misure, la Corte rinvia la trattazione di tutti i casi aventi ad unico oggetto il sovraffollamento carcerario al termine di cui sopra, pur riservandosi di diritto, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile o di cancellare dal ruolo i ricorsi per i quali intervenga una composizione amichevole od una soluzione con altri mezzi, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU».

Sul piano delle opzioni di intervento sull'assetto normativo, l'Italia è libera di adottare un provvedimento o un "insieme di provvedimenti" conformi ai principi di matrice europea, purché siano introdotti sia strumenti di natura preventiva sia istituti di natura compensativa, tra loro complementari in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci, atti a far cessare le condizioni detentive contrarie all'articolo 3 della Convenzione e che siano ugualmente efficaci nel prevedere un'adeguata riparazione per il pregiudizio subito, mediante un risarcimento di natura economica.

Vi sono stati vari tentativi volti ad adeguarsi a quanto disposto dalla sentenza Torregiani: primo fra tutti si è cercato un rimedio risarcitorio

che fosse in grado di stabilire un adeguato indennizzo per il danno subito dai detenuti a causa del fenomeno del c.d. "sovraffollamento carcerario".

Il detenuto o l'internato che subisce, per effetto del comportamento colpevole dell'Amministrazione penitenziaria, un danno ingiusto, è titolare di una pretesa risarcitoria ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Sulla base di tali norme si potrà ipotizzare solo la risarcibilità del c.d. danno esistenziale.

Potranno essere oggetto del risarcimento per tale tipo di danno solo quelle lesioni derivanti da comportamenti dell'amministrazione penitenziaria che costituiscono un'ingiustificata compressione della sfera soggettiva del detenuto ulteriore rispetto alla normale compressione derivante dalla condizione carceraria.

Al riguardo, i giudici di Strasburgo richiamano nella sentenza Torregiani c/Italia un'importante ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, la numero 17 del 9 giugno 2011, con cui è stato accolto il reclamo di un detenuto che lamentava le sue condizioni detentive, inumane, a causa dell'elevato sovraffollamento nel carcere di Lecce.

Nel caso di specie, l'interessato aveva chiesto un indennizzo per il danno morale subito.

Il giudice aveva constatato che il ricorrente aveva condiviso con altre due persone una cella mal riscaldata e priva di acqua calda, che misurava 11,5 m<sup>2</sup>, compreso il servizio igienico. Inoltre, il letto occupato dal detenuto era ad appena 50 cm dal soffitto ed il ricorrente aveva dichiarato di essere obbligato a trascorrere diciannove ore e mezza al giorno sul suo letto a causa della mancanza di uno spazio destinato alle attività sociali all'esterno della cella.



(Continua da pagina 5)

Con la sua ordinanza, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva ritenuto che le condizioni di detenzione dell'interessato fossero contrarie alla dignità umana e che comportassero violazioni sia della legge italiana sull'ordinamento penitenziario che delle norme fissate dal CPT (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti), del Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre, per la prima volta in Italia, si è deciso che l'amministrazione penitenziaria dovesse accordare al detenuto l'importo complessivo di 220,00 euro per il danno «esistenziale» derivante dalla detenzione in tali condizioni.

Questa giurisprudenza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, che riconosce ai detenuti un indennizzo per il danno esistenziale derivante dalle condizioni detentive, è rimasta isolata in Italia.

Oggi i giudici di Strasburgo mostrano nuovamente un'apertura verso i diritti del detenuto, ed il riconoscimento di nuove posizioni giuridiche derivanti dalla relazione tra l'Amministrazione penitenziaria ed il detenuto.

La Corte, infatti, ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno morale certo e che, per fissare gli importi dei risarcimenti da accordare a questo titolo agli interessati, sia opportuno tener conto del tempo che essi hanno trascorso in cattive condizioni detentive.

In merito a tale questione lo scorso 30 Gennaio è stata depositata una

sentenza della Corte di Cassazione con la quale si è individuato un possibile rimedio risarcitorio contro il danno da sovraffollamento carcerario, nel caso in cui da tale situazione derivi una lesione del diritto fondamentale riconosciuto all'articolo 3 della CEDU, a non essere sottoposti a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Cassazione ha stabilito che il Magistrato di Sorveglianza non ha competenza a conoscere della domanda risarcitoria relativa alla lesione di diritti soggettivi subiti dal detenuto in quanto «in materia risarcitoria ed indennitaria il sistema normativo prevede in via generale la sua attribuzione alla giurisdizione civile», salve le eccezioni poste da specifiche norme di legge.

La Suprema Corte ha ricordato come gli artt. 35 e 69 comma 5 O.P. non possano essere interpretati in modo tale da ricomprendere una richiesta da parte del detenuto al Magistrato di Sorveglianza per risarcimento dei danni contro l'amministrazione penitenziaria la quale non è neanche parte dei procedimenti delineati da tali norme.

Una possibile strada praticabile come risposta alla sentenza della Corte Europea è stata quella prospettata sollevando l'incostituzionalità dell'articolo 147 c.p.

«La pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità», perciò «la pena inumana è "non pena" e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non

detenuto condannato in via definitiva mirante ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena in ragione delle condizioni di sovraffollamento del carcere di Padova nel quale si trovava ristretto, ponendo la questione di costituzionalità dell'articolo 147 del c.p., che disciplina le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per contrasto con gli artt. 27 terzo comma della Costituzione, l'articolo 117 comma primo e con l'articolo 2 e 3 della Costituzione.

Il Tribunale ha ritenuto di non poter superare il carattere tassativo delle ipotesi di differimento della pena previste dall'articolo 147 c.p., il quale prevede che la pena può essere differita solo qualora un soggetto abbia richiesto la grazia, ovvero si trovi in condizioni di grave infermità fisica, oppure si tratti di detenuta madre di prole inferiore ai tre anni d'età.

Pertanto non vi rientra il caso del detenuto nel carcere di Padova, il quale presenta l'istanza denunciando che, a causa del sovraffollamento carcerario, egli versa in una condizione che può considerarsi lesiva della dignità umana.

Nella stessa ordinanza si legge che deve trattarsi di una situazione in cui in concreto si ravvisi "il pericolo di vita o comunque la probabilità di altre conseguenze dannose", conseguenze peraltro non invocate dall'istante, il quale si è limitato a denunciare una situazione di sovraffollamento carcerario.

La ratio sottesa all'istituto del rinvio facoltativo della pena, però, risponde proprio all'esigenza di garantire il rispetto della dignità della persona e il diritto a non subire pene inumane.

Quindi è necessario il coinvolgimento del giudice delle leggi affinché provveda, attraverso la pronuncia additiva, a estendere l'ambito di applicazione della norma codicistica all'ipotesi in cui le condizioni concrete di esecuzione della pena risultino incompatibili con il diritto del detenuto di cui l'articolo 3 della CEDU.



La questione di costituzionalità prospettata è, secondo il Tribunale di Venezia, rilevante nel caso di specie, poiché il detenuto in questione, al quale non poteva esser concesso alcun beneficio previsto dall'ordinamento

penitenziario, si trovava al momento del ricorso in una cella condivisa con altri due detenuti la quale era di dimensioni pari a 9mq, e per questo dispone individualmente,

considerando l'ingombro dovuto ai mobili presenti nella cella, di uno spazio ben inferiore ai 3mq indicati alla Corte Europea come la

dimensione minima al di sotto della quale deve sempre presumersi la violazione dell'articolo 3 della CEDU.

Secondo il Tribunale la questione non è manifestamente infondata, in relazione non solo ai parametri interni rappresentati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dal dall'articolo 27 terzo comma della Cost., quest'ultimo sotto il duplice profilo del divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità e della finalità rieducativa della pena, ma anche e soprattutto in riferimento al dovere di rispetto degli obblighi internazionali discendenti dall'articolo 117 della Cost., e più precisamente agli obblighi imposti a carico dell'ordinamento italiano dalla sentenza Torreggiani c. Italia, che come abbiamo precedentemente detto vincola il nostro paese a dotarsi di rimedi idonei a far prevenire o far cessare le violazioni dell'articolo 3 della CEDU.

Tali obblighi, sottolinea il Tribunale, incombono, come anche la stessa Corte Europea ha autorevolmente ricordato, su tutti gli organi e i poteri dello Stato italiano, compresa dunque la magistratura.

Tale rimedio, come dice il Tribunale di sorveglianza di Venezia non può che essere ricercato in soluzioni alternative rispetto alla carcerazione.

Ad un mese di distanza dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano



ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., seguendo così la strada imboccata dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia per rispondere al problema del sovraffollamento carcerario.

Le cadenze argomentative dell'ordinanza sono analoghe a quelle del provvedimento del giudice veneziano; esclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 147 c.p., per il carattere tassativo delle ipotesi di rinvio ivi previste, il Tribunale di Sorveglianza di Milano si preoccupa di dimostrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

La questione è rilevante, in primo luogo, perché il detenuto dispone di uno spazio inferiore ai 3 mq, quindi di uno spazio così esiguo da integrare di per sé, secondo i parametri adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una violazione dell'art. 3 CEDU; in secondo luogo, perché il richiedente non può in alcun modo sottrarsi alle condizioni detentive degradanti in cui si trova, trattandosi di detenuto condannato per reati di cui all'art. 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario e gli è quindi precluso l'accesso a misure alternative o a benefici penitenziari che gli consentano un'esecuzione extra-muraria della pena detentiva. Come l'ordinanza

del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, anche l'ordinanza in esame rivela una crescente attenzione della Magistratura di Sorveglianza rispetto al grave problema del sovraffollamento carcerario, questi provvedimenti dimostrano, infatti, l'impegno dei giudici ad operare in prima persona, secondo le indicazioni contenute nella sentenza Torreggiani, al fine di rinvenire nell'ordinamento dei rimedi effettivi, per far cessare la violazione dei diritti fondamentali dei detenuti all'interno dei nostri istituti penitenziari.

Un'ultima considerazione ha a che fare con la particolare

pericolosità del detenuto nel caso in esame; secondo quanto si evince dall'ordinanza, il richiedente è soggetto condannato ad una pena di lunga durata per reati di estrema gravità (artt. 416 bis c.p., 630 c.p., 74 del Testo Unico in materia di stupefacenti).

Ora, proprio la necessità di dover soddisfare ineludibili esigenze di prevenzione speciale è ciò che ha convinto la Magistratura di Sorveglianza, in entrambe le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale, a guardare al rinvio facoltativo ex art. 147 c.p., anziché al rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p., come possibile rimedio alla violazione dei diritti della persona derivante da sovraffollamento.

Solo il rinvio facoltativo, infatti, attribuendo al tribunale di sorveglianza un vaglio discrezionale circa l'applicabilità della misura, consente di negare il provvedimento, così si legge nell'ordinanza, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Questa appare come una soluzione ragionevole, in quanto attribuirebbe al giudice un potere discrezionale nella selezione dei condannati ai quali concedere il beneficio, nel quadro di un bilanciamento caso per caso tra le esigenze di difesa sociale e dei diritti fondamentali del detenuto.

Sulla praticabilità o meno di questa strada ora si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, sperando che



(Continua da pagina 7)

queste ordinanze, valgono come un altro appello affinché il Parlamento prenda le dovute misure per la risoluzione del problema; nell'attesa, qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere queste richieste, saranno i giudici a provvedere altrimenti, tenendo lontano dalle case circondariali quanti invece di trarne beneficio sarebbero invero costretti a subire trattamenti che non solo non fungono da deterrente, ma al contrario contribuiscono alla formazione negativa del soggetto.

Sulla valutazione riguardo alla funzionalità dell'addizione normativa invocata dall'ordinanza di remissione, i primi commentatori hanno evidenziato sia il rischio di un'applicazione non uniforme a tutti i soggetti detenuti, sia il carattere eccezionale dello strumento, che non garantirebbe un effettivo deflattivo apprezzabile in rapporto ai numeri delle persone che è necessario ridurre.

L'inadeguatezza del rimedio invocato dipende anche dal fatto che vi è il divieto di differimento facoltativo in caso di pericolo di commissione di reati, previsto all'ultimo comma dell'art.147 c.p.

Laddove vi sia, infatti, un concreto pericolo di commissione di delitti, le condizioni di un intollerabile sovraffollamento tali da comportare un trattamento disumano e degradante, non sarebbero più ostative all'eseguità della pena.

Quindi il rimedio al sovraffollamento attraverso il differimento della pena sarebbe solo limitato ai detenuti che non presentino una particolare pericolosità sociale.

Nell'attuale sistema penitenziario assume un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, in funzione di gestione e di governo dell'insaziabile allarme sociale.

Liberandosi da fantomatiche gerarchie, tuttavia, occorrerebbe sottrarre la tutela della dignità del detenuto a qualunque forma di discrezionalità giudiziaria e di bilanciamento di interessi.

Non rimane che prendere atto, dunque, dell'imprescindibilità di una soluzione legislativa.

Come si evince dalla sentenza pilota della Corte Europea dei diritti dell'uomo, lo Stato italiano non si può limitare ad adattare gli istituti

già previsti all'emergenza del sovraffollamento, ma deve predisporre in breve tempo strumenti nuovi ed effettivi in grado di rimediare in maniera adeguata alla violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Proprio per questa esigenza nel Luglio 2013 è stato emanato il c.d. "decreto carceri" da poco convertito con la legge n. 94 del 2013, con il quale il Governo italiano è intervenuto per modificare alcuni aspetti del sistema penitenziario del nostro Paese che sono stati ritenuti particolarmente problematici, in particolare con riferimento all'annoso problema della custodia cautelare in carcere, che affolla le nostre prigioni di persone in attesa di giudizio.

Questo intervento è sicuramente un primo passo per adeguare il nostro ordinamento alle prescrizioni dettateci dall'Europa e per riportare la situazione delle carceri italiane entro i limiti della vivibilità umana poiché come ci insegna Dostoevskij «Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni».

Elena Angeli

## Detenuti-attori a Sala Consilina

L'art. 27 della Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, con la legge n. 354 del 1975 il legislatore ha cercato di attuare questa importante disposizione costituzionale.

In modo particolare l'art. 1 della c.d. legge di ordinamento penitenziario concretizza questo principio promuovendo i contatti tra i detenuti ed il mondo esterno in quanto occasioni di arricchimento reciproco tra la popolazione carceraria e la società civile.

Perché la finalità rieducativa della pena non resti una vuota affermazione di principio sono difatti incoraggiate le attività culturali, sportive e ricreative all'interno degli istituti penitenziari, come previsto dall'art. 27 della legge n. 354 del 1975.

Queste iniziative hanno però biso-

ac. cooperativa La antina delle Arti culturali  
 Ministero della Sanità  
 con il patrocinio del Comune di Sala Consilina (SA)  
 Banca di Credito Cooperativo Buonabitacolo  
 BANCA MONTE PRUNO  
 BCC Sassano  
**...Dal buio alla luce...**  
 Seconda edizione  
 Laboratorio teatrale dedicato agli ospiti della Casa Circondariale di Sala Consilina  
**"Guarda... Il Sole e la Luna"**  
 ispirato da racconti e favole degli allievi del corso  
**drammaturgia e regia di Enzo D'Arco**  
 martedì 1 ottobre 2013, ore 10:00  
 giardino Casa Circondariale Sala Consilina (SA)

gno della collaborazione delle istituzioni e dei cittadini in quanto, da un lato, in caso contrario diventerebbero l'ennesima incombenza gravante sugli istituti penitenziari che già versano in condizioni di difficoltà per le poche risorse economiche che hanno a disposizione e la carenza di personale e, dall'altro, perché il vero momento risocializzante si ha proprio con il contatto tra la popolazione carceraria ed i cittadini liberi.

Negli istituti penitenziari di tutta la penisola vengono periodicamente proposte iniziative con questa finalità, una delle quali è il laboratorio teatrale *..dal buio alla luce..* all'interno della struttura carceraria di Sala Consilina, ad oggi giunto alla sua seconda edizione. Il 1 Ottobre è stato difatti messo in scena lo spettacolo *Guarda.. il sole e la luna* realizzato grazie alla collaborazione dell'attore Enzo D'Arco e della compagnia teatrale di cui è presidente *La Cantina delle arti*.

Il progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione della Caritas Diocesana, del Comune e della Banca Montepruno e delle BCC di Sassano e Buonabitacolo.

La proposta del laboratorio teatrale all'interno dell'istituto penitenziario è probabilmente vissuta dai detenuti come il modo di avere un contatto con gli altri e di evadere dalla ripetitività delle giornate in carcere.

Sicuramente per chi si trova a vivere queste esperienze lavorare per molto tempo con l'obiettivo di allestire uno spettacolo, quale quello organizzato a Sala Consilina nel giardino dell'istituto penitenziario, diventa l'occasione di mettersi in gioco, di collaborare alla realizzazione e soprattutto avere un obiettivo, un motivo per cui vale la pena di vivere la giornata che smette così di essere esattamente identica alla precedente ed a quella immediatamente successiva. Un obiettivo a lungo termine da costruire giornalmente con costanza e impegno che permette ad ognuno dei partecipanti di scoprire e, una volta riconosciute, mettere a frutto le proprie capacità.

Attraverso progetti come questo i



detenuti hanno infatti l'occasione di entrare in contatto e confrontarsi con persone che vivono nel mondo esterno e che non sono parte dell'organico dell'istituto penitenziario, con gli altri detenuti e soprattutto... con loro stessi! Queste esperienze cambiano profondamente la persona che le vive lasciando emozioni e ricordi che diventano parte integrante del bagaglio di vita della persona, l'incontro con la recitazione, con l'arte in generale sconvolge le prospettive indipendentemente dal momento in cui tale incontro avviene. L'occasione di riflettere sull'effetto del contatto tra il detenuto e la recitazione ci è offerta dal film *Cesare deve morire* (di P. Taviani) che mette in scena il dietro le quinte di un progetto molto simile a quello realizzato a Sala Consilina.

A un certo punto, uno dei protagonisti del film con la frase *«da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata una prigione»* esprime in modo immediato e toccante il profondo mutamento del modo di avvertire la propria condizione determinato dall'incontro con il teatro. Talvolta quello che nasce come un passatempo può perfino diventare una professione, basti pensare a quei casi che hanno avuto l'attenzione dei media di detenuti che si sono avvicinati alla recitazione durante la permanenza negli istituti penitenziari e, una volta liberi, hanno scelto di fare di continuare lo studio e qualcuno è riuscito a farne una professione. Lo spettacolo messo in scena a Sala Consilina, oltre che per quanto appena detto, è un'occasione di contatto tra la società civile ed il mondo del carcere per il tema tratta-

to: il rapporto con la libertà.

Spesso in coloro che sono condannati a pene detentive di lunga durata convivono sentimenti contrastanti, la mancanza e il desiderio della vita libera è talvolta accompagnato dalla paura di non essere più in grado di vivere all'esterno di quelle odiate mura. *Io dico che queste mura sono strane: prima le odi, poi ci fai l'abitudine, e se passa abbastanza tempo non riesci più a farne a meno: sei istituzionalizzato*, queste parole pronunciate dal protagonista del film *Le ali della libertà* (di F. Darabond) descrivono efficacemente il rapporto conflittuale con la condizione carceraria.

Lo spettacolo realizzato dal laboratorio teatrale *..dal buio alla luce..* cerca inoltre di trasmettere a chi vive nel mondo esterno cosa significa essere da questo separati da portoni chiusi a chiave, sbarre, cancelli e alte mura; il testo dello spettacolo è infatti il prodotto di un lavoro di ricerca e selezione di testimonianze provenienti da chi ogni giorno, essendo costretto a vivere nel poco spazio della propria cella ricorda, immagina e sogna la vita al di fuori dell'istituto penitenziario.

I sei attori che hanno messo in scena lo spettacolo cercano di trasmettere quanto *guardare il sole e la luna* sia un qualcosa di straordinario per chi vive all'interno delle strutture penitenziarie, quel cielo che siamo così abituati ad avere sopra la testa da non dargli più alcuna attenzione è l'oggetto principale dei sogni di migliaia di persone che ci vivono accanto chiusi nelle carceri delle nostre città.

Erica Tanzi



## "Il passaggio tra il prima e il dopo" Ricordo della visita del direttivo della Camera Penale di Pisa alla Casa Circondariale Don Bosco

Il 06 Giugno 2013 il direttivo della Camera Penale di Pisa al completo, unitamente agli esponenti della giunta Avv. Manuela Deorsola e Avv. Ezio Menzione, ai rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati, ha fatto visita alla casa circondariale "G.B. Bosco" di Pisa, quello che i cittadini pisani e i colleghi del foro chiamano abitualmente "Il Don Bosco".

La città intera qui a Pisa è abituata alla vicinanza del carcere che si trova lì da quando fu costruito, prima della seconda guerra mondiale, con le sue alte mura scalinate, costeggiate da lunghi pini: l'ingresso principale è su una delle strade cittadine più trafficate, che dista solo 10 minuti a piedi dal centro e dal Tribunale; tutti ci passano continuamente davanti e, prima o poi, tutti si imbattono nei familiari dei detenuti che aspettano con i pacchi fuori dal portone blindato o se ne stanno seduti sulle panchine del parco di fronte. Lo stesso parco dove ci siamo incontrati anche noi, quel pomeriggio.

Entrare in carcere non era certo una novità per noi, ma quel giorno ha segnato un passaggio in noi Avvocati pisani: il passaggio tra il prima e il dopo.

La visione di "prigioni d'Italia" ci aveva messo in preallarme, chi prima di noi aveva visto ci aveva avvertito: ma niente e nessuno, se non i nostri occhi, il nostro olfatto, il no-

stro udito, il nostro tatto, poteva raccontarci quello che abbiamo vissuto in prima persona.

Il direttore ci aveva preparato: chiusi nel suo ufficio, un ufficio niente affatto lussuoso, ci ha illustrato ciò che avremmo visitato.

Ci ha elencato dati, i numeri dei detenuti, i numeri degli Euro che servirebbero, i numeri del personale, i numeri di medici e infermieri, i numeri dei ricoverati, i numeri delle ore a "celle chiuse", i numeri delle ore a "celle aperte", i numeri delle sezioni, dei reparti.

Tutti numeri "doppi": i numeri di ciò che DOVREBBE ESSERE e i numeri di ciò che realmente E'.

Numeri diversi tra loro di molte unità.

I numeri che dovrebbero essere bassi (detenuti) sono altissimi (circa 354 unità per una capienza regolamentare di 226, un sovraffollamento di circa il 50%), i numeri che dovrebbero essere alti (agenti) sono bassissimi (la pianta organica prevede 256 unità ma in verità il numero effettivo è solo di 186).

Ci ha illustrato cosa vorrebbe fare e ciò che lo Stato gli consente di fare.

Tuttavia ci ha avvisato: "non ho dato ordine di pulire, di tinteggiare, di sistemare per la vostra venuta.

Penso che il carcere lo dobbiate vedere nello stato in cui si trova".

Ha fatto bene il direttore: volevamo vedere il carcere dei nostri clienti. Il carcere FERIALE e non FESTIVO.

Eccoci pronti per la visita.

Il Don Bosco nasce come casa circondariale, quindi per detenuti con pene non definitive, attualmente è diviso in diverse sezioni: 1) condannati (40% del totale) 2) sezione femminile (solo 40 detenute su 34 posti) 3) centro clinico (per 69

posti di degenza) 4) custodia attenuata (progetto Prometeo) ove convivono detenuti sani e detenuti affetti da hiv 5) Polo Universitario (uno dei tre della Toscana) 6) semiliberi (attualmente costituito da solo 5/6 detenuti).

Del numero totale dei detenuti il 40% si trova in espiazione pena, il 60% in custodia cautelare di cui il 40% in attesa del primo grado di giudizio o appellante. Il 60% degli "ospiti" è extracomunitario di cui il 50% nordafricano.

L'ingresso ci è stato familiare, è quello che conduce alle sale colloqui (solo 2 qui a Pisa attrezzate con tavolo e sedie, altre due "di fortuna" nei giorni in cui le altre sono occupate) e alla sala interrogatori.

Niente che non si conoscesse e niente che ci facesse impressione.

Non perché sia bello o confortevole, semplicemente perché ci siamo abituati.

Lì ci capita ogni giorno di parlare con i nostro assistiti e raccogliere le loro lamentele su come si sta, su come sia difficile convivere con i cancellini, spesso di lingua e nazionalità diverse, su quanto sia difficile lavarsi in "quelle" docce.

Poi ritorniamo in studio e ci occupiamo della questione giuridica - anche noi - come tutti - colpevoli di pensare che in fondo sia normale stare così.

Il carcere è brutto. Non è certo come casa propria. Dal 6 giugno il nostro interesse è diventato compassione (nel senso di *cum-patior*: soffrire insieme), sostegno, solidarietà, comprensione.

Chi ha sbagliato deve pagare. La legge va rispettata. Il codice penale parla chiaro.

Ma non è giusto- e non deve essere normale- spiare così la propria pena.

La nostra visita parte dal "meglio" ed arriva al "peggio" come ci dice il direttore.

Ci siamo diretti subito verso il centro clinico: uno dei soli cinque in



tutta Italia, il fiore all'occhiello di questa struttura, insieme al Polo Universitario.

Al piano terra la struttura ospedaliera si presenta molto bene, gli ambulatori, le sale operatorie, le sale infermieristiche sono molto ordinate e pulite, niente di meno di un comune ospedale. Questo centro è specializzato in chirurgia ed i 69 posti letto disponibili in realtà sono troppi poiché non sarebbe prevista la degenza. E' al primo piano che si trovano le celle dei degenti: camere di ospedale con la porta di ferro chiusa a doppia mandata; molti di loro nemmeno si possono muovere, costretti a letto o sulle sedie a rotelle eppure sono chiusi. Non è stato facile. Emotivamente faticoso. Non tutti quelli che erano con noi sono riusciti a guardare dentro. I detenuti, a maggior ragione quelli malati, sembravano animali in gabbia.

Alcuni erano lieti di vedere facce nuove, altri erano disturbati -quasi infastiditi -dalla nostra presenza. Comprensibile.

Anche per questo- e soprattutto per l'impatto iniziale- stavamo in corridoio con un certo imbarazzo con i loro occhi puntati addosso.

Le celle ospedaliere sono completamente scrostate, la vernice si sfoglia e, in molti punti, l'umidità ha danneggiato anche l'intonaco. I letti sono in ferro, forse un tempo, dipinti di bianco e si presentano arrugginiti e privi di alcune parti. I bagni e i lavandini sono a vista.

Nonostante ciò, l'ambiente è tutto sommato luminoso e pulito.

Uno dei degenti incuriosito ha chiesto chi fossimo e ci ha invitato calorosamente a farci portavoce della sua situazione. Il direttore si è avvicinato: conosceva la sua patologia e ricordava il giorno in cui ha fatto ingresso a Pisa.

È stato un bel momento. Avvocati, direttore e detenuto, tutti complici, cordiali e portatori dello stesso interesse vicini eppure separati dalle sbarre.

La sezione ospedaliera femminile è dalla parte opposta. Più piccola, con celle più piccole nelle quali non è possibile stare in piedi. Le degenti sono quasi tutte a letto. Qualcuna



dorme, qualcuna sonnecchia, qualcuna ci spia nello stesso modo in cui noi spiamo lei. Meraviglia vedere una ragazzina. Le domandiamo che patologia abbia e ci risponde che è sana ma è lì ricoverata per mancanza di spazio nelle celle della sezione femminile.

Ed è lì che ci siamo diretti dopo, nella sezione femminile.

Possiamo certamente affermare che lì si tocca il "peggio" della nostra visita. Che è, poi, il peggio del nostro sistema e del nostro Stato.

Le donne sono a "celle aperte" quando arriviamo. Manifestano un entusiasmo spontaneo: nessuno sapeva del nostro ingresso (Bravo Direttore!).

Le donne ci colpiscono, ci colpiscono molto. In tutto rispetto alla sezione maschile sono poche tutte radunate in prossimità delle scale intorno ai ballatoi protetti da rudimentali reti di protezione, sembra un gineceo.

Tutte molto truccate, si sente odore di profumo, di deodorante, di crema e di cosmetici. C'è quasi una nota di allegria. Qualcuno di noi ne assiste qualcuna e vengono scambiati sorrisi.

Le loro celle ... non si possono guardare! Così piccole che, fatte le debite proporzioni, sono confortevoli come la cuccia per un cane. In una, addirittura, lo spazio è anche minore. Se volessero giocare a carte non potrebbero stare tutte allo stesso tavolo, per mangiare dovranno fare i turni oppure sorteggiare le sfortuna-

te che mangiano a letto.

Si nota il tentativo di abbellire il loro spazio vitale: tende colorate a nascondere il bagno fatto di un solo water e un lavandino dentro al cella a vista. Fiori finti a decorare i letti e bambini che sorridono dalle pareti sulle quali ci sono i segni di quelli che li hanno preceduti per gli occhi di altre mamme.

Ma il disordine regna sovrano: panni appesi alle sbarre per asciugare, scope e cenci negli angoli della cella e generi alimentari sul tavolo. Non sono disordinate: non hanno spazio per l'ordine che hanno lasciato nelle loro case, al di là di quel cancello. Sono donne pulite, ambiziose ma limitate dalle regole e dalle condizioni del Don Bosco.

Solo tre docce per tutte loro, perché una non funziona. Tre docce che rovesciano poca acqua calda in momenti determinati. Si laveranno all'ora X, con l'acqua alla temperatura imposta e quando sarà il proprio turno.

Una, Rosanna, che tutti conoscono come Tamara, ci fa sapere di essere in attesa del risultato dell'esame di terza media. E lo dice proprio come una ragazzina di terza media, una di quelle che aspetterà il regalo di babbo e mamma per la promozione. Anche lei, ci dice, avrà il suo regalo: aver messo a frutto questa detenzione. "tanto il mio lavoro non mi aspetterà per cui ne potrò trovare uno migliore!". Ci sarebbe da inchinarsi a tanta determinazione. E a tanta speranza.



(continua da pagina 11)

Tornati indietro, abbiamo girato a sinistra nel lungo corridoio che riporta alla matricola e varcato il primo cancello. Da quel punto in poi, figurativamente rappresentato da un enorme quadro stile Dalì firmato "Perri", ha inizio il percorso "SCONOSCIUTO". Corridoi infiniti verso i reparti della sezione maschile. Ecco un'ulteriore scoperta: quando aspettiamo i nostri clienti, spesso, ci lagniamo del fatto che ci mettono molto tempo ad arrivare. Da ora in poi, li vedremo con gli occhi della mente, camminare per quei tratti lunghissimi, tratti bui, illuminati poco.



La luce del centro clinico, che è proprio qui accanto, è solo un ricordo. Sono le 17 di un pomeriggio di quasi estate e regna l'oscurità: ci sono poche finestre, tutte sui cortili interni e l'appesantimento delle robuste sbarre contribuisce ad un ingresso limitatissimo della luce.

Si cominciano a sentire le voci: un uomo, a cadenze regolari grida "libertà" non si stanca mai. Dopo una decina di minuti ci facciamo l'abitudine e non lo sentiamo quasi più... Altri commentano una partita di calcio altri giocano a carte, altri ancora faticano a comprendersi tra loro perché, con tutta evidenza, parlano lingue diverse.

Sì, perché qui, gli stranieri, sono la stragrande maggioranza. Soprattutto extracomunitari provenienti dal Nord Africa, gente priva di documenti e senza un posto dove andare. Persone per le quali non si è ritenuto di affievolire la misura cautelare.

I reparti maschili sono migliori rispetto alla sezione femminile: le celle piccole e mal tenute ma il corridoio è più ampio e, quando vengo-

no aperti, hanno più spazio a disposizione.

Ai piani superiori nel Polo Universitario i detenuti hanno la possibilità di studiare.

Nel corridoio in mezzo alle celle c'è un grande tavolo e, alle pareti, librerie abbastanza fornite di libri che vengono periodicamente donati: notiamo molti libri di diritto.

Il polo è solo maschile. Le donne possono sostenere gli esami ma non possono beneficiare di questo spazio attrezzato, dotato addirittura di tre computer. Sono in numero inferiore rispetto agli uomini e pertanto inferiori sono i servizi per loro possibili.

Qui dentro non ci sono quote rosa.

Il resto è uguale a se stesso: celle, celle, celle, corridoi, buio, gente che parla ad alta voce, gente che sembra in stato catatonico, gente che dorme, gente che guarda la TV, qualcuno (pochi, per la verità) che leggono un libro. Tutti la stessa identica curiosità: cosa fate

qui? Chi siete? Quando capiscono che siamo avvocati del foro di Pisa e siamo lì per loro, ognuno vuol raccontarci la propria storia; non lasceranno mai che ce ne andassimo.

Inizia - anche per noi che siamo lì da un paio ore - un senso di oppressione, tutti cominciamo ad avere voglia di uscire, di avere più aria, di vedere più luce. Ma il direttore non ce lo permette: è ansioso di mostrarci tutto.

Vediamo così ancora del "peggio": la sala colloqui con quel bancone di legno vecchio che divide i detenuti dai familiari e che ci riporta alla mente i film di Sophia Loren degli anni 50.

Il ricordo va ai numerosi bambini che vediamo in via Don Bosco in attesa di abbracciare i loro cari.

Il direttore ci dice che uno dei corsi professionali che sta per cominciare sarà l'occasione per il suo abbattimento.

Ci mostra orgoglioso la cucina, anch'essa oggetto di un percorso di studio e lavoro e ci dice con rammarico che il forno non funziona, che ci

vogliono oltre 5.000 € per ripararlo e che lui, con la filosofia dei capitoli di spesa, non potrà destinarci risorse. Peccato! La cucina è bella, grande in acciaio, molto pulita, lucida addirittura. Ci viene mostrata la stanza di gioco dei bambini - ancora nuova, ancora da inaugurare. E' un po' buia ma predisposta con cura; si vede che ci ha lavorato qualcuno che ha bambini: affreschi, disegni, un circo, pareti colorate e giochi sparsi. Tanti tavoli ancora imballati e piccoli panchetti arcobaleno.

C'è anche, limitrofo, uno spazio esterno. È piccolo ma ben curato e alle 18 è ancora ben illuminato dal sole. Il pavimento è di tartan, antiscivolo, e sul muro un *tromp l'oeil* del nostro bel lungarno allarga il cuore.

Lo spazio è vero, è piccolo ma sembra confortevole e, nei limiti del possibile, allegro.

Tutta un'altra cosa rispetto al resto del cortile: una specie di piazzetta di cemento vuota. Solo qualche cicca spenta e qualche fazzoletto sporco.

È imbarazzante pensare che l'ora d'aria si trascorra qui, sotto il sole d'estate con una sola piccola tettoia per riparo.

Non si può visitare la cucina vera perché la stanno lavando con fustole a getto ma si sentono già gli odori (e non sono poi così male) della imminente cena che i detenuti consumeranno appena usciremo intorno alle 18,30 prima di spegnere le luci.

Visitiamo la chiesa e rimangono colpiti dalle belle icone, dono di qualcuno, che ricordano i momenti salienti del Vangelo.

Bello l'altare: un tavolo in plastica, coperto di una stoffa bianca immacolata "apparecchiato" da un cero e da una piantina appoggiata su un sottovaso troppo grande.

Lo spazio eccessivo tra vaso e sottovaso è riempito con della frutta. È molto suggestivo, di buon gusto: mele, arance e un frutto che sembrerebbe una pesca.

Sarebbe da prendere in considerazione anche per le Chiese fuori dal cancello: meno spreco, meno lusso e più realtà.

Qualche detenuto che prega o è intento a rassettare, tanti di loro - ci raccontano - riscoprono la fede o la

trovano "dentro" per la prima volta. Intravediamo il campo da calcetto: eredità – si dice – della carcerazione di Adriano Sofri. È consumato ormai, in uno stato di manutenzione pessimo ma, si immagina, occasione di tanti momenti di aggregazione e di qualche attimo di esultanza per un goal o per un rigore guadagnato. Voglia di uscire tanta. Voglia di andare in studio e scrivere 10, 100, 1000 istanze di remissione in libertà, di attenuazione della misura e di basarle solo su quello che abbiamo visto. Il grido "libertà" che non ha mai cessato si fa sempre più lontano e si comincia a prestare davvero attenzione al rumore della chiave che batte sul ferro, delle mandate che scivolano e dei cancelli che si aprono. Guadagniamo di nuovo l'ufficio del direttore pronti per la nostra cena di beneficenza.

Eravamo fieri di aver potuto raccogliere del denaro. Ma ci rendiamo conto che sia troppo poco, poco perfino per aggiustare il forno, poco per ripavimentare il campo di calcio, poco per dare alle donne una sala studio, poco per dare più acqua, per ridipingere le celle ospedaliere.

Non si parla molto, all'uscita. I commenti sono superflui. Ma tutti stiamo pensando probabilmente alla stessa cosa: nessuno- nemmeno il colpevole di reati gravissimi- merita questo.

Pensiamo alla funzione rieducativa della pena che è sterile come quei manuali di diritto esposti al Polo didattico.

Pensiamo alla Costituzione.

Pensiamo a chi disse che il grado di civiltà di un popolo si vede dalle sue carceri.

E concludiamo che il nostro paese è una vergogna! E che dovrebbe essere obbligatorio, per il Giudice, per il PM e anche per chi si appella "legislatore" trascorrere qualche giorno qui.

Il pensiero corre a Brubacker e la coscienza ci risponde "purtroppo è solo un film!".

Laura Antonelli - segretario della Camera Penale di Pisa

Serena Caputo - referente locale dell'Osservatorio Carcere per la CP Pisa


## Ricette al fresco

Come si è detto, lo scorso 6 giugno il direttivo della Camera penale di Pisa, insieme con i membri della Giunta dell'Unione camere penali Avv.ti Ezio Menzione e Manuela Deorsola quale responsabile dell'Osservatorio Carcere, il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Pisa e il Garante dei diritti dei detenuti del Comune toscano, l'Avv. Andrea Callaioli, sono entrati insieme nel carcere G. B. Bosco per la visita "a celle aperte".

Al termine della visita, la relazione del responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere penali italiane e il filmato "Prigionieri d'Italia" prodotto dalla stessa UCPI, hanno ancora una volta posto all'attenzione degli operatori del diritto intervenuti la natura emergenziale e patologicamente cronica del sovraffollamento carcerario.

Come evidenziato, difatti, dagli Avv.ti Laura Antonelli e Serena Caputo, rispettivamente Segretario della Camera penale di Pisa e referente locale dell'Osservatorio carcere per la Camera Penale di Pisa, tutti i numeri che riguardano il carcere, da quello dei detenuti che la struttura è in grado di contenere, a quello dei medici e delle sezioni, sono "doppi: i numeri di ciò che dovrebbe essere e di ciò che realmente è" (cfr. Relazione sulla visita al Carcere Don Bosco di Pisa). Da qui l'importanza di ogni iniziativa finalizzata a migliorare la qualità della vita di quanti vivono quotidianamente i vergognosi ed inumani limiti delle strutture penitenziarie italiane, perché anche il progetto più semplice può dimostrarsi idoneo a concorrere alla concretizzazione della funzione rieducativa della pena, in modo da non rendere lettera morta l'art. 27, comma 3 della nostra Costituzione, che – è bene ricordare – statuisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", nonché l'art. 13, comma 4 Cost., che punisce ogni violenza fisica e

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. E proprio con questo spirito è nata l'idea di coinvolgere un gruppo di detenuti nella stesura di un libro di ricette, "Ricette al fresco" edito da ETS, a cura di Giovanna Baldini, perché il rito di cucinare unisce non solo sapori ma anche culture diver-



se, e rappresenta un momento di condivisione e collaborazione, come testimoniato dalle volontarie dell'Associazione Controluce, associazione di volontariato penitenziario che si occupa anche di aiutare i detenuti a prepararsi per affrontare gli esami scolastici da privatisti.

Alcune delle ricette descritte nel libro, peraltro, sono state realizzate da alcuni studenti e professori della Scuola statale superiore "G. Matteotti" di Pisa, proprio per la cena di solidarietà per i detenuti del Don Bosco organizzata dalla Camera Penale di Pisa, svoltasi al termine della visita e della conferenza stampa del 6 giugno u.s... Perché «coloro i quali vivono e lavorano in carcere sono esseri umani in carne, ossa... e anche stomaco!» (cfr. Introduzione a firma di F. Prestopino, Direttore della Casa circondariale Don Bosco di Pisa, del libro "Ricette al fresco", edito da ETS).

Martina Scibetta



## La sentenza Vinter e Co. Vs Regno Unito Verso la fine dell'ergastolo ostativo

Il 9 luglio 2013 il Regno Unito è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale disposizione, infatti, vieta la sottoposizione di qualsiasi persona a tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti. In particolare la Corte ha dichiarato che la norma concernente il potere del Ministro della Giustizia inglese di poter scarcerare un ergastolano non è chiara e comporta una lacuna normativa, in quanto non prevede il dovere per il Ministro di scarcerare un detenuto se la pena è incompatibile con il suddetto art. 3.

Si precisa che, prima del 2003 il sistema inglese prevedeva che la pena dell'ergastolano doveva essere sottoposta automaticamente a revisione da parte del Ministro dopo 25 anni di pena; poi questa disposizione è stata eliminata nel 2003 con il *Criminal Justice Act*, togliendo di fatto ogni possibilità di revisione e portando al cd. ergastolo ostativo.

In realtà, il *Criminal Justice Act* prevede la possibilità avere una revisione della pena dopo un periodo di detenzione che va dai 15 ai 30 anni a seconda delle circostanze del reato, disciplinando minuziosamente le singole circostanze che determinano il periodo minimo da scontare, ma nel caso in cui la serietà dell'offesa sia particolarmente alta (*exceptionally high*), viene negata ogni possibilità di revisione.

Il caso di specie che ha dato luogo alla citata sentenza riguardava la



situazione carceraria di Douglas Vinter, Jeremy Bamber e Peter Moore, in carcere rispettivamente per l'omicidio della moglie e di un collega di lavoro, per l'omicidio della sorella adottiva e dei suoi nipotini, e per l'omicidio di quattro omosessuali. Ebbene in sede di appello la Corte inglese ha ritenuto che non c'erano ragioni per allontanarsi dal dettato della norma ed ha confermato il verdetto di primo grado: prigione a vita senza possibilità di revisione. Durante l'esposizione delle proprie argomentazioni davanti alla Grande Camera, il governo del Regno Unito ha sottolineato come il diniego di avere una revisione della pena sia dovuto alla necessità di punire il reo per la eccezionale gravità del crimine commesso e di come la gravità di questo rimanga costante nel tempo, enfatizzando come in tutti e tre i casi citati la pena all'ergastolo sia stata stabilita da giudici indipendenti che hanno tenuto conto della gravità delle offese

*act* è che di fronte a circostanze di reato particolarmente elevate non vi è la possibilità di tenere conto del percorso di rieducazione del reo, né tanto meno dello stato di salute psico-fisica del detenuto, ma che le uniche esigenze sono la deterrenza per chi è libero e la neutralizzazione di chi è dentro affinché non possa più nuocere alla comunità.

La Grande Camera, inoltre, di fronte a questo quadro della situazione, ha sottolineato come nei sistemi sia nazionali che sovranazionali esistano principi che evidenziano come una pena a vita debba poter essere sottoposta a revisione indipendentemente dalle circostanze di reato, per quanto queste possano essere gravi. In particolare cita due sentenze della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca (sentenze 204/1974 e 264/1974) nelle quali si sottolinea come la possibilità di revisione sia un elemento fondamentale per poter parlare di rieducazione del reo. Peraltro, certo è che gli Stati membri hanno il dovere, stabilito dalla Convenzione, di prendere misure per la protezione della collettività e la medesima convenzione non proibisce che gli stati di fronte a crimini particolarmente gravi non possano stabilire pene a tempo indefinito per esigenze di tutela della collettività. Questo dovere di proteggere la collettività, inoltre, non si esaurisce nemmeno al momento in cui il dete-



nuto abbia già scontato un lungo periodo in carcere, si tratta di un obbligo che viene meno solo nel momento in cui manca la pericolosità del reo; inoltre si evidenzia come un reo che non abbia nessuna prospettiva di revisione difficilmente potrà fare ammenda per i suoi reati, e anche se lo facesse la società non ne beneficerebbe se consideriamo che la rieducazione non solo serve al condannato per la comprensione della gerarchia dei valori fondamentali, ma anche a riconsegnare alla società un individuo riappacificato con essa.

In sostanza, la corte europea ha stabilito il principio generale secondo cui l'art. 3 deve essere interpretato nel senso di una necessaria riducibilità della sentenza, cioè di una revisione che permetta alle autorità nazionali di verificare se ci siano stati progressi relativi alla riabilitazione durante l'esecuzione, nel senso che la detenzione non può più essere giustificata su motivazioni di retribuzione. Peraltro la Corte ha sottolineato che non è suo compito stabilire la forma della revisione ma spetta agli Stati stabilire il periodo di pena minimo da scontare prima della revisione. E quindi una condanna all'ergastolo in uno stato che non preveda la possibilità di revisione non rispetta la norma dell'art 3.

Dunque siamo dinanzi ad una sentenza che sembra definitivamente portare al di fuori della Costituzione italiana, per il valore che le decisioni della CEDU hanno nel nostro ordinamento costituzionale, la pena dell'ergastolo ostativo, in quanto nega la possibilità di escludere il diritto alla revisione della pena anche di fronte a reati di estrema gravità, anche nei casi in cui questi siano accompagnati da circostanze particolarmente gravi, eliminando così una delle ultime legittimazioni sul piano giuridico che potessero giustificare esigenze punitive di carattere retributivo.

Iacopo Moretti

## L'orto di casa

Dà i suoi frutti "l'orto di casa" dei detenuti della casa circondariale di Rebibbia.

Giovedì 18 luglio si è tenuto presso la casa circondariale di Rebibbia l'evento conclusivo del progetto E.L.F.O. – Educazione al Lavoro per la Formazione di Operatori agricoli – finanziato dalla Cassa delle Ammende e realizzato dalla casa

circondariale di Rebibbia, in collaborazione con ENAIP Impresa Sociale e con la cooperativa Spazio Verde.

Si è compiuta un'azione trasversale: professionalizzante, educativa o, come si suol dire RI-educativa e di riqualificazione sia dell'area verde che di quella agricola presenti all'interno del carcere.

L'obiettivo che i promotori del progetto si sono posti è stato lo sviluppo dell'imprenditorialità e la facilitazione di accesso al lavoro per gli allievi detenuti, tutto nell'ottica della tanto auspicata funzione di rieducazione della pena.

Quindici detenuti hanno acquisito abilità e competenze tecnico professionali nell'ambito dell'agricoltura biologica, confrontandosi con produzioni orto-frutticole e florovivaistiche di alta qualità.

Gli stessi hanno messo subito a frutto le competenze maturate realizzando e curando l'orto e allestendo un punto vendita, "l'orto di casa", all'interno del carcere dove gli altri detenuti e gli operatori che a vario titolo svolgono il loro lavoro, possono acquistare i prodotti.

E' stata così creata una vera e propria azienda agricola: si lavora la terra, si coltivano prodotti ortofruttili e si percepisce per questo lavoro uno stipendio.

Il punto vendita ha visto la sua inaugurazione il 18 luglio, ma la speranza dei promotori del progetto è quella di riuscire a portare "l'orto di casa" anche fuori delle mura, magari attraverso gruppi d'acquisto solidali, di modo da poter far ac-



quistare i prodotti anche ai cittadini che non hanno contatto con il carcere, auspicando che possa essere un modo di sensibilizzazione, avvicinamento, e conoscenza della città carceraria, della sua realtà e delle problematiche ad essa connesse.

Finalmente è stato realizzato un progetto che si inserisce puntualmente all'interno di quel fondamentale e primario principio della pena quale funzione di rieducazione per chi ha commesso ciò che non doveva e per questo è già stato "condannato". Non occorrono ulteriori "condanne" ma rieducazione e risocializzazione che passano sicuramente attraverso l'istruzione, l'insegnamento e l'apprendimento di un mestiere, per poter un domani sfruttare, nella vita civile, le competenze acquisite.

Il carcere non dovrebbe essere un luogo di punizione fine a se stesso, dove si sconta semplicemente la pena, ma dovrebbe consentire di espiare la stessa con una finalità: far sì che un domani coloro che sono stati detenuti abbiano acquisito competenze e strumenti utili per poter essere reinseriti nella società.

Il reingresso nella maggior parte dei casi dovrà avvenire e dunque deve essere interesse di tutti e in particolare delle istituzioni riuscire a reintrodurre adeguatamente queste persone evitando di creare individui esclusi, sempre più ai margini e di conseguenza non in grado di affrontare la vita fuori dal carcere, perché ancora più "induriti" e "rafforzati" dall'esperienza carceraria.



(continua da pagina 15)

Oggi, come sappiamo, la realtà carceraria si presta molto ad andare nella direzione opposta al principio di rieducazione: ambiente malsano, sovraffollamento, pochi diritti essenziali.

In queste condizioni il futuro come lo si può costruire? "emarginati" si è dentro e lo si continua ad essere anche fuori, quando riacquistata, forse, la libertà, si è catapultati in un mondo che continua ad emarginare e ghettizzare.

Ecco che iniziative come "L'orto di casa" sono lo spiraglio di luce per cercare di correggere il sistema e per cercare di aiutare non solo i detenuti ma anche l'intera società.

Con questa iniziativa viene attuato quel sintetico ma efficace principio espresso dall'art 27 della nostra Costituzione: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Il vicesindaco di Roma Luigi Nieri, presente all'inaugurazione del punto vendita ed alla presentazione del progetto, ha dichiarato che la formazione è il miglior strumento di rieducazione negli istituti penitenziari ed è un percorso che può avere significative ricadute occupazionali per i detenuti e, di conseguenza, moltiplicare le *chance* di reinserimento nel tessuto produttivo e sociale delle nostre città.

Nieri ha aggiunto: "Ricordo la fase embrionale di questo progetto, nato grazie ad un finanziamento dell'amministrazione comunale di diversi anni fa, ed oggi, porto la promessa di un impegno della nuova amministrazione capitolina a sostenere iniziative di questo tipo. Rebibbia è un'eccellenza ma anche in questo istituto permangono i problemi strutturali legati al sovraffollamento



e alla scarsità di fondi per poter dar vita a progetti che assolvano pienamente alla funzione rieducativa della pena. Purtroppo, nei nostri istituti, le attività trattamentali sono ridotte all'osso e i detenuti passano gran parte del tempo chiusi in celle di pochi metri quadri. Le istituzioni devono fare di più. Noi daremo certamente il nostro contributo." Nieri conclude affrontando il tema dei suicidi in carcere: "E' significativo ricordare che i suicidi commessi nelle carceri italiane hanno una frequenza circa 19 volte maggiore rispetto a quelli commessi da persone libere, i detenuti che si tolgono la vita spesso lo fanno negli istituti dove le condizioni di vita sono particolarmente difficili a causa del sovraffollamento, ma anche appunto delle poche attività trattamentali e della scarsa presenza del volontariato.- Aggiungerei io elemento fondamentale nella vita degli istituti penitenziari e per il buon funzionamento dei medesimi.

Giulia Albani

## Il decreto Svuota Carceri

A luglio 2013 è entrato in vigore il c.d. "Decreto svuota carceri" attraverso il quale il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha inteso intervenire sul problema del nostro sistema penitenziario.

In particolare, la riforma si è mossa nel senso di favorire l'adozione di meccanismi di decarcerizzazione nei confronti di soggetti di non elevata pericolosità sociale, data la nota situazione di sovraffollamento che caratterizza le carceri italiane.

Se esaminiamo il testo di legge notiamo che il Governo è intervenuto su più profili; in particolare, per quanto riguarda la "liberazione anticipata", si è data la possibilità al condannato di ottenere, da libero, detto beneficio in quanto il Pubblico Ministero ha la possibilità di verificare se vi siano le condizioni per la sua concessione ed interpellare il Tribunale di Sorveglianza per la relativa decisione. In sostanza, se il soggetto non è stato condannato per reati rispetto ai quali vi è una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva (da precisare che con il presente testo di legge fra i suddetti reati si è inserito, all'art. 656 c.p.p., quello di "maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di anni quattordici), il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di carcerazione, verificherà se già preesistono le condizioni per la liberazione anticipata e in caso affermativo ne chiederà la concessione.





carceri italiane stanno vivendo una situazione cronica e drammatica di sovraffollamento.

Su tale questione è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che con la c.d. "Sentenza Torreggiani" ha imposto allo Stato italiano di attivarsi per l'adozione di meccanismi finalizzati alla risoluzione di tale problema. A tal riguardo non possiamo non ricordare l'interessamento che il nostro Presidente della Repubblica ha manifestato nei confronti della situazione carceraria italiana. Di recente, in occasione della

sione al magistrato di sorveglianza. In tal modo il condannato potrà aspettare da libero la decisione dell'autorità giudiziaria.

Si evidenzia che le condizioni per poter usufruire di tale misura alternativa alla pena detentiva sono costituite dalla partecipazione al trattamento rieducativo e dalla regolarità della condotta, presupposti che secondo il nuovo testo normativo devono essere accertati al di fuori del carcere.

Relativamente ai permessi premio si è previsto che anche i soggetti recidivi ne possono usufruire e ciò al fine di mantenere l'ordine nei rapporti tra detenuto e personale penitenziario.

Si è altresì prevista un'estensione dell'ambito di operatività del beneficio penitenziario rappresentato dai "Lavori di pubblica utilità" in quanto potrà essere concesso per tutti i reati commessi da soggetti dipendenti da alcool o da stupefacenti a meno che non si tratti di grave violazione della legge penale.

Inoltre, si è previsto che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti puniti con una pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione (in passato si poteva ricorrere alla custodia in carcere per reati puniti con una pena

superiore, nel massimo, a quattro anni); una specifica deroga è stata disposta per il reato di finanziamento illecito dei partiti al fine di evitare che tale limite ne comporti l'esclusione. In tal caso, infatti, è prevista l'applicabilità della custodia cautelare in carcere nonostante sia punito con una pena massima di reclusione di quattro anni. Tale eccezione pone forti dubbi di costituzionalità in ragione dell'art. 3 della Costituzione in quanto resta difficile individuare il fondamento giustificativo di tale deroga. La spiegazione di tale ipotesi derogatoria non può che risiedere in ragioni prettamente politiche. Infine è oggi concessa al Pubblico Ministero la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena (nel caso in cui quest'ultima non sia superiore a due anni o a quattro se il condannato è una donna incinta o con prole avente meno di dieci anni o se malato grave) consentendo una misura alternativa alla detenzione in carcere prima ancora che il condannato sia tradotto in un istituto di pena.

Attraverso queste innovazioni in ambito penitenziario il Ministro si è impegnato nella realizzazione di un obiettivo che sicuramente non è facile da raggiungere, ma che in un modo o nell'altro deve essere soddisfatto, e rapidamente, in quanto le

visita all'istituto penitenziario "San Vittore" di Milano, Giorgio Napolitano ha rivolto un appello alle forze politiche in quanto ha ricordato che la violazione dell'art. 3 della Cedu si basa sul parametro "dello spazio vitale del detenuto". Si tratta, quindi, di una violazione rispetto alla quale lo Stato italiano deve provvedere in modo incisivo ed, infatti, lo stesso Capo dello Stato ha manifestato tutto il suo consenso nei confronti di un eventuale provvedimento di amnistia.

A questo punto non resta che verificare se tali novità in ambito penitenziario costituiscono un contributo efficiente per evitare ulteriori sanzioni al nostro Paese e porre fine alla disperata condizione di migliaia di detenuti.

L'impressione che, in qualità di volontaria in carcere e di studentessa, ho avuto riguardo a questo provvedimento legislativo non è del tutto soddisfacente in quanto, a mio parere, rispetto ad alcuni profili viene a saltare la logica penitenziaria perché il condannato evita la pena detentiva senza essersi sottoposto a nessun trattamento rieducativo. Ciò va ad innescare un sistema che si pone a discapito della sicurezza pubblica dei cittadini.

Elisa Moscardini



## Belpietro contro Italia: la Corte Europea si pronuncia

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Così recita l'art. 10 CEDU, norma in

base alla quale la Corte europea, con sentenza depositata il 24 settembre 2013, ha condannato l'Ita-

stendo l'interesse generale alla notizia, si perde il carattere di obiettività della narrazione, non comprova-

ta peraltro da alcun dato oggettivo; sussiste inoltre un obbligo giuridico di controllo in capo al direttore del giornale, responsabile della testata e dell'aspetto grafico della stessa.

Andando ad analizzare ora il percorso argomentativo della Corte, il punto di partenza del suo giudizio è dato dalla valutazione della sussistenza dei parametri ex art. 10 CEDU al fine di superare il vaglio di compatibilità, quindi:

se vi sia stata un'interferenza nella libertà di manifestazione del pensiero;

la giustificazione di tale ingerenza, ossia la previsione di legge e perseguimento di un obiettivo legittimo; sulla necessità dell'ingerenza in una società democratica.

Per quanto riguarda il primo ed il secondo punto, è pacifico che la libertà in questione sia stata sottoposta a restrizione e sanzione in base ad una previsione legislativa, l'articolo 57 C.P., a norma del quale il direttore del periodico ha il potere-dovere di controllare che la pubblicazione non sia veicolo di commissione dei reati, dovere sussistente nel caso di specie anche quando l'autore dell'articolo sia un parlamentare, coperto perciò da immunità ex art 68 COST.

A tal proposito, sottolinea la Corte, lo *status* di immune non neutralizza la carica denigratoria dello scritto, e vi deve essere un legame effettivo con l'attività parlamentare.

È invece con riguardo al terzo punto che si incardina il contrasto con



lia al pagamento di € 10.000,00 per danni morali e di € 5000,00 per spese processuali nel caso Belpietro c. Italia. Prima di esaminare la decisione della Corte è opportuno riassumere in breve la vicenda: Maurizio Belpietro viene imputato, in qualità di direttore del giornale, per omesso controllo ex articolo 57 C.P. dell'articolo scritto dal Sen. Iannuzzi, in cui venivano accusati due magistrati di un utilizzo distorto dei poteri attribuitigli. Il direttore, assolto in 1° grado, viene invece condannato dalla Corte d'Appello a 4 mesi di reclusione con la condizionale; condanna che viene confermata dalla Cassazione. Di qui il ricorso di Belpietro alla Corte Europea.

L'articolo incriminato (Mafia, tredici anni di scontro tra P.M. e carabinieri), a parere della sezione II, in linea peraltro con il dispositivo della Corte D'appello, sarebbe diffamante nei confronti dei magistrati ricorrenti poiché, pur sussis-



l'ordinamento comunitario, in quanto la sanzione inflitta a Belpietro, inadempiente rispetto alla posizione di garanzia che ricopre, non risponde ad alcun criterio di proporzionalità.

Nel valutare infatti la proporzionalità dell'ingerenza devono essere prese in considerazione la natura e la gravità della pena (parametro in base al quale la stessa Corte nel caso Perna c. Italia aveva in precedenza escluso l'incompatibilità della pena della multa nei confronti dell'art.10 CEDU); in ordine a ciò, afferma la Corte, se è vero che gli Stati godono di una certa discrezionalità in merito alle ragioni giustificative di una determinata sanzione, spetta a questa il potere di decidere se la stessa risponda o meno ad un «*besoin social impérieux*» e le motivazioni pertinenti e sufficienti.

Concludendo il percorso argomentativo, la Sezione II ribadisce come in concreto non conti il *quantum* di pena irrogata né se sia stata sospesa o meno, ma è sufficiente la previsione della pena carceraria, mezzo sproporzionato rispetto alla finalità da raggiungere, per integrare l'incompatibilità con l'art.10 CEDU.

Il ragionamento appare condivisibile soprattutto se calato nella realtà di oggi, dove il sovraffollamento carcerario rappresenta una malattia cronica del nostro Paese – ed appare comunque necessaria una via alternativa alla reclusione – e dove talvolta potrebbe essere più efficace una contravvenzione avendo riguardo anche alla grande importanza che la nostra società attribuisce al denaro (e alla paura di perderlo!).

La vicenda in esame mostra, al di là di quanto dice la Corte, quanto sia labile il confine tra libertà di manifestazione del pensiero, (il metro che misura il grado di democraticità di una società civile), e la diffamazione; il rischio di cadere nella censura è reale...

Gaia Menconi 

## L'altro diritto presenta:



Mercoledì 20 NOVEMBRE  
alle ore 15.00

# TORTURA

Dibattito  
sull'introduzione del reato

 Presentazione del libro: **La tortura in Italia** 

### Parteciperanno:

**Patrizio Gonnella**, Presidente dell'associazione Antigone e autore del libro "La tortura in Italia"

**Emilio Santoro**, Presidente di L'Altro Diritto, Prof. Ordinario di filosofia del diritto, Università di Firenze

**Giovannangelo De Francesco**, Prof. Ordinario di diritto penale, Università di Pisa

**Fabio Prestopino**, Direttore della Casa circondariale di Pisa

Presso l'AULA CONVEGNI del  
**POLO PIAGGE - UNIVERSITA' DI PISA**  
Via Giacomo Matteotti 3



**ALTRODIRITTO SEZ. PISA**

[www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it) / [adpisa@libero.it](mailto:adpisa@libero.it)



Patrizio Gonnella

# Articolo 17

**"L'altro diritto"** è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



adpisa@libero.it

**ARTICOLO 17**  
periodico quadrimestrale  
di impegno civile,  
supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO  
DELLA SOPRINTENDENZA  
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA

*Direttore responsabile In-Oltre:* Edoardo Semola

*Responsabile Articolo 17:* Marta Campagna

*Coordinatore lavori:* Marta Campagna

*Redazione:* Marta Campagna,

Giulia Albani, Elena Angeli,

Cristian Lorenzini, Elisa Moscardini,

Gaia Menconi, Iacopo Moretti,

Irene Riccetti, Martina Scibetta,

Marinella Stendardo, Erica Tanzi,

Valentina Ventura.

*Editing:* Cristian Lorenzini

*Editore:* L'altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del

18/05/2004

*Stampato:* Copisteria il Campano - Pisa

[www.altrodiritto.unifi.it/art17](http://www.altrodiritto.unifi.it/art17)

**Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354**  
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

**L'Altro diritto su**

**report**

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo [www.altrodiritto.unifi](http://www.altrodiritto.unifi)



**LIBRERIA  
PELLEGRINI**

**"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"**

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024

[www.libreriapellegrini.it](http://www.libreriapellegrini.it)